**Articolo 532 Codice di procedura civile**

**Vendita a mezzo di commissionario**

Il giudice dell'esecuzione dispone la vendita [[art. 159 delle disp. att. c.p.c.](https://www.brocardi.it/disposizioni-per-attuazione-codice-procedura-civile/titolo-iv/capo-i/art159.html), [art. 167 delle disp. att. c.p.c.](https://www.brocardi.it/disposizioni-per-attuazione-codice-procedura-civile/titolo-iv/capo-ii/art167.html)] senza incanto o tramite [commissionario](https://www.brocardi.it/dizionario/4014.html) dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza iscritto nell'elenco di cui all'[art. 169 sexies delle disp. att. c.p.c.](https://www.brocardi.it/disposizioni-per-attuazione-codice-procedura-civile/titolo-iv/capo-ii/art169sexies.html), affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.

Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno [stimatore](https://www.brocardi.it/dizionario/4017.html) [[68](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-i/capo-iii/art68.html); disp. att. 161] dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una [cauzione](https://www.brocardi.it/dizionario/2742.html) [[119](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-primo/titolo-v/art119.html); disp. att. 86]. Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato [[539](https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-civile/libro-terzo/titolo-ii/capo-ii/sezione-iii/art539.html)].